

FAST PICCOLI COMUNI

AMBITO A

VERSO LA TRANSIZIONE DIGITALE

La Piattaforma Nazionale Notifiche
Che cosa è e come utilizzarla
efficacemente

Michele Vianello

13 marzo 2025



SEND

Beta

Enti

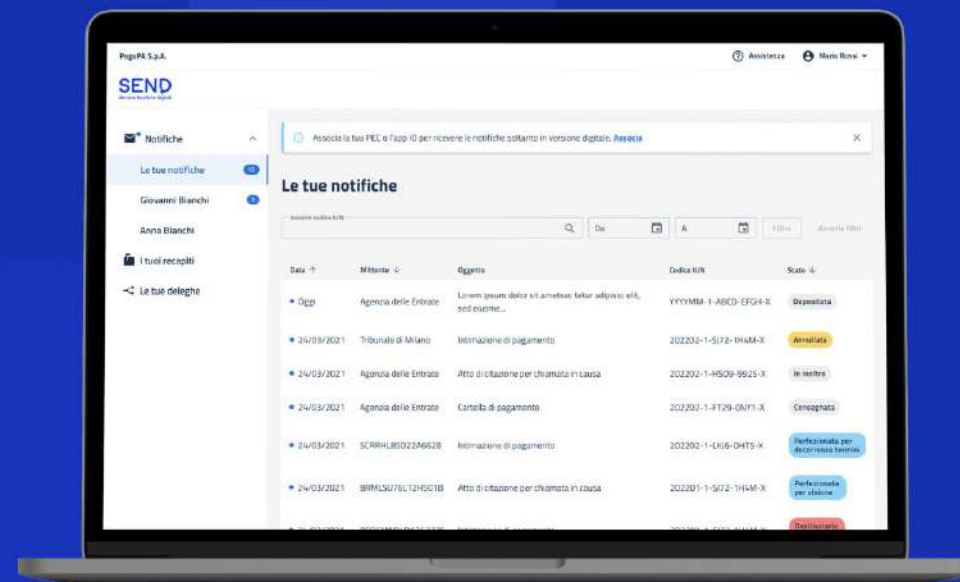
Cittadini

FAQ

Servizio Notifiche Digitali

Inviare notifiche? Facile a dirsi.

E da oggi anche a farsi. SEND, Servizio Notifiche Digitali (anche nota come Piattaforma Notifiche Digitali di cui all'art. 26 del decreto-legge 76/2020 s.m.i.) digitalizza la gestione delle comunicazioni a valore legale, semplificando il processo per tutti: chi le invia, e chi le riceve.

[Scopri come aderire](#)[Accedi](#)<https://notifichedigitali.pagopa.it/>

E-service più utilizzati, per sessioni di scambio

Gli e-service ordinati per numero di sessioni di scambio nel periodo selezionato

Periodo

Dall'inizio del servizio

Categoria ente erogatore

Pubbliche Amministrazioni Centra...

Categoria ente fruitore

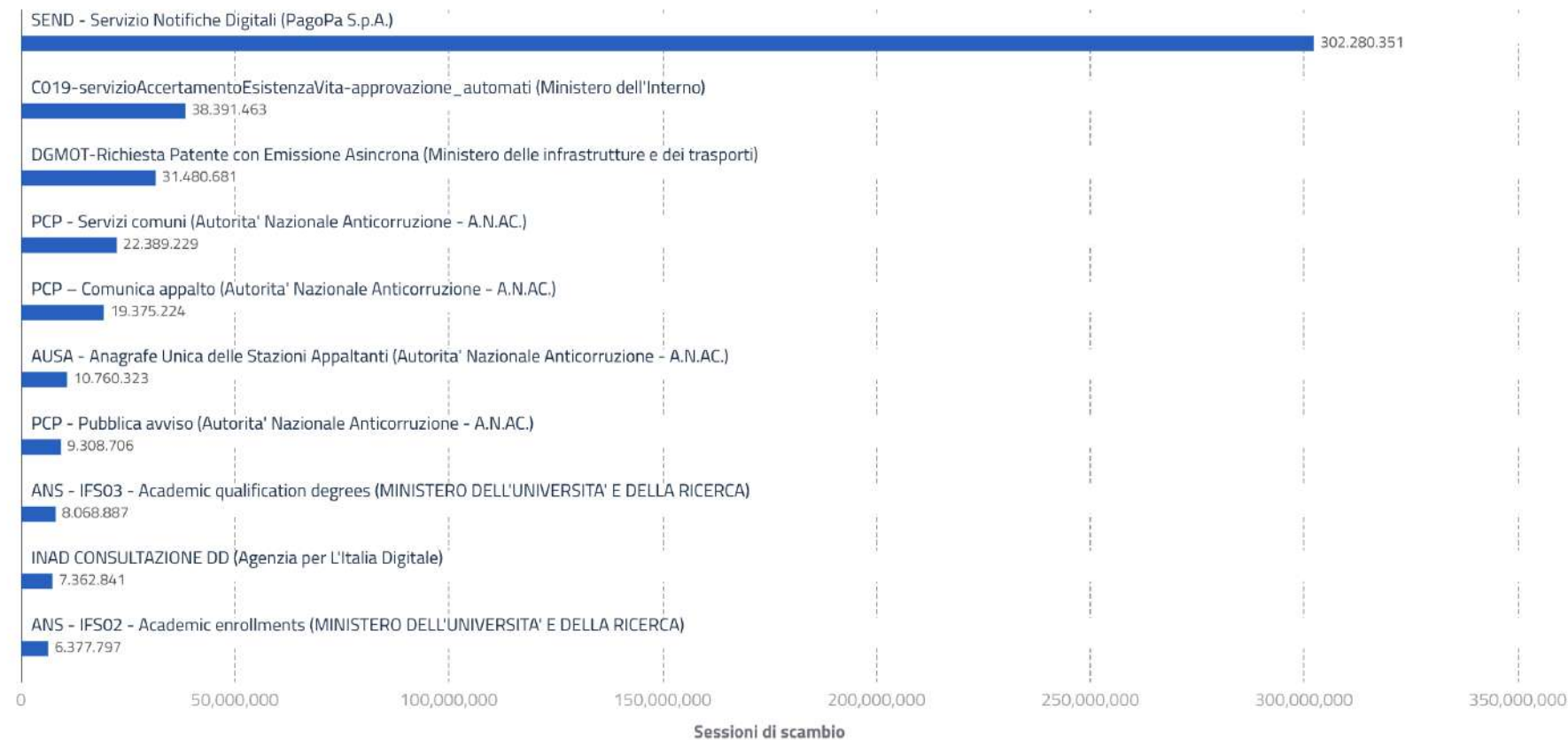
Tutte

Filtra

Grafico

Tabella dati

Info



GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 16 luglio 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 24/L

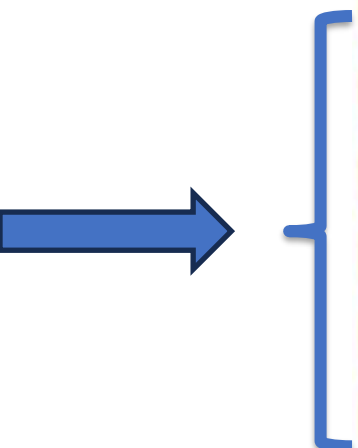
DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76.

**Misure urgenti per la semplificazione
e l'innovazione digitale**

Art. 26.

Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione

1. La piattaforma di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e le sue modalità di funzionamento sono disciplinate dalla presente disposizione.



3. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo. [REDACTED]

DATA DI PUBBLICAZIONE 10 SETTEMBRE 2020
PIENA APPLICAZIONE ENTRO 1 gennaio 2022

Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

Art. 40 CAD - Formazione di documenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente Codice e

Art. 20 - Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici

1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso **un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.**

Formati di file e riversamento

Allegato 2 al documento
“Linee Guida sulla
formazione, gestione e
conservazione dei documenti
informatici”.

QUALI ATTI NON NOTIFICA LA PIATTAFORMA

D.L. 76/2020
(Convertito Legge 120
del 11/9/2020)
Misure urgenti di
semplificazione e
l'innovazione digitale

Art. 26 Piattaforma per
la notificazione digitale
degli atti della Pubblica
Amministrazione

- a) agli atti del processo civile, penale, per l'applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;
- b) agli atti della procedura di espropriazione forzata disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comma 2-bis, del medesimo decreto;
- c) agli atti dei procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell'Unione europea, o comunque agli atti di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.

D.L. 76/2020
(Convertito Legge 120
del 11/9/2020)
Misure urgenti di
semplificazione e
l'innovazione digitale

Art. 26 Piattaforma per
la notificazione digitale
degli atti della Pubblica
Amministrazione

3 Ciascuna amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo, individua le modalità per garantire l'attestazione di conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.

I dipendenti incaricati di attestare la conformità di cui al presente comma, sono pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

DOCUMENTI INFORMATICI

Attestazione di conformità e Linee guida Agid su
«formazione, gestione e conservazione del documento
informatico»



Certificazione di processo

Allegato 3 al documento “*Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici*”.

**NELLA VOSTRA AMMINISTRAZIONE, A
VALLE DEI PROCESSI DI SCANSIONE FA
L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'?**

CAD Art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici

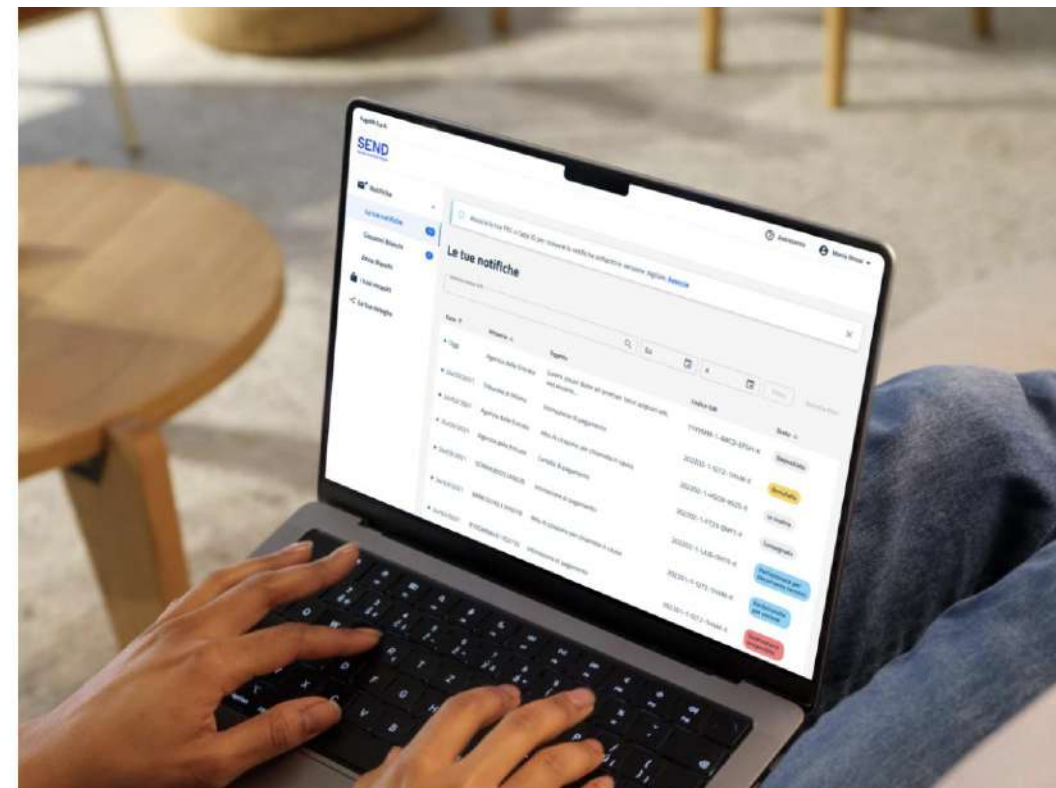
1- bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico e' prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.

2 Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

E il destinatario?

Il destinatario accede alla piattaforma tramite SPID o CIE, dove può visionare e scaricare l'atto notificato. Grazie all'integrazione con pagoPA, può anche pagare contestualmente quanto dovuto. Se ha attivato il servizio su app IO, potrà fare tutto direttamente in app.

Come l'ente, anche il destinatario ha accesso alla cronologia degli stati della notifica e alle attestazioni opponibili a terzi che ne danno prova.



D.L. 76/2020
(Convertito Legge 120
del 11/9/2020)
Misure urgenti di
semplificazione e
l'innovazione digitale

Art. 26 Piattaforma per
la notificazione digitale
degli atti della Pubblica
Amministrazione

4. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, per ogni atto, provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile dall'amministrazione, invia al destinatario l'avviso di avvenuta ricezione, con il quale comunica l'esistenza e l'identificativo univoco della notificazione (IUN), nonché le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di notificazione.

AVVISO DI AVVENUTA RICEZIONE

D.L. 76/2020
(Convertito Legge 120
del 11/9/2020)
Misure urgenti di
semplificazione e
l'innovazione digitale

Art. 26 Piattaforma per
la notificazione digitale
degli atti della Pubblica
Amministrazione

5 L'avviso di avvenuta ricezione, in formato elettronico, e' inviato con modalità telematica ai destinatari titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato:

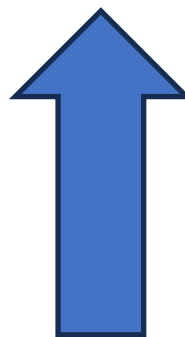
- a) inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- b) eletto, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altre disposizioni di legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari e' riferita la notificazione;
- c) eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 15.

6 bis? 6 ter? 6 quater?
domicilio speciale?

D.L. 76/2020
(Convertito Legge 120
del 11/9/2020)
Misure urgenti di
semplificazione e
l'innovazione digitale

Art. 26 Piattaforma per
la notificazione digitale
degli atti della Pubblica
Amministrazione

5-bis. Ai destinatari di cui al comma 5, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia anche un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia è reso disponibile altresì tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



CHI SONO???

Normali cittadini, i quali non hanno eletto un domicilio digitale INAD, ma uno non certificato (attualmente notifiche cartacee) ...

Art. 64 bis fa riferimento ad app IO

LA PIATTAFORMA SI UTILIZZA ANCHE PER LE NOTIFICHE CARTACEE

D.L. 76/2020
(Convertito Legge 120
del 11/9/2020)
Misure urgenti di
semplificazione e
l'innovazione digitale

Art. 26 Piattaforma per
la notificazione digitale
degli atti della Pubblica
Amministrazione

Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5, l'avviso di avvenuta ricezione e' notificato senza ritardo, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, con le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge. In tutti i casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in formato cartaceo e in busta chiusa, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

.....

D.L. 76/2020
(Convertito Legge 120
del 11/9/2020)
Misure urgenti di
semplificazione e
l'innovazione digitale

Art. 26 Piattaforma per
la notificazione digitale
degli atti della Pubblica
Amministrazione

L'autenticazione alla piattaforma ai fini dell'accesso avviene tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero tramite la Carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo. L'accesso all'area riservata, ove sono consentiti il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di notifica, è assicurato anche tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

SPID CIE APP IO
CENTRALITÀ

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 8 febbraio 2022, n. 58.

Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione.

GAZZETTA UFFICIALE DEL
6 GIUGNO 2022

ACCESSO AI DESTINATARI ADESIONE ART. 5

2. Le persone giuridiche accedono alla piattaforma a mezzo SPID o CIE dei rispettivi legali rappresentanti, ovvero, nel caso di enti, associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese, mediante accesso alle base dati dell'Agenzia dell'entrate in grado di restituire tale evidenza o mediante acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione,... attestante la qualità di legale rappresentante e sottoscritta con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata dallo stesso dichiarante.

3. I destinatari possono eleggere un domicilio digitale di piattaforma o più domicili digitali di piattaforma diversificati in relazione ai vari mittenti,...Al destinatario è consentito altresì di indicare un recapito digitale tra quelli supportati dalla piattaforma, dove ricevere gli avvisi di cortesia.

Messa a disposizione del documento
informatico sulla piattaforma da parte del
mittente ART. 6

1. Il mittente rende disponibile il documento oggetto di notifica caricandolo sulla piattaforma, nel rispetto delle norme dettate dal CAD e dalle relative Linee Guida, secondo le istruzioni tecniche predisposte dal gestore della piattaforma e individuate nel manuale operativo di cui all'articolo 3, comma 3, comprensive anche del ricorso alle interfacce di servizio informatiche (API).

CARICARE =
PRODURRE ATTO
DA SOFTWARE DI PRODUZIONE ATTI A
PROTOCOLLO (INTEROPERABILITÀ).
DA PROTOCOLLO (VIA PDND) A SEND

CAD/LINEE GUIDA
INTEROPERABILITÀ
RILASCIO API

DOCUMENTO ORIGINALE DIGITALE

**ATTENZIONE A QUALI
CONDIZIONI E' POSSIBILE
CARICARE SU SEND LE
NOTIFICHE MANUALMENTE**

Messa a disposizione del documento
informatico sulla piattaforma da parte del
mittente ART. 6

2. Il mittente identifica il destinatario, specificandone il codice fiscale, il domicilio digitale speciale, ove eletto, e quello fisico e comunica automaticamente i relativi dati al gestore della piattaforma. Il mittente è tenuto altresì a precisare se l'atto da notificare riguarda o meno l'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta dal destinatario.

4. Se il documento e la sua modalità di messa a disposizione sono conformi alle regole tecniche, il gestore della piattaforma attribuisce un codice IUN (Identificativo Univoco Notifica) al documento oggetto di notificazione e ai suoi eventuali allegati.

È IL GESTORE DELLA PIATTAFORMA
CHE IDENTIFICA IL DOMICILIO
DIGITALE

CAD/LINEE GUIDA
INTEROPERABILITÀ
RILASCIO API

DOCUMENTO ORIGINALE DIGITALE

Messa a disposizione del documento
informatico sulla piattaforma da parte del
mittente ART. 6

ATTENZIONE, PERCHÉ IL DOCUMENTO PER
ESSERE ACCETTATO DALLA PIATTAFORMA
DEVE RISPONDERE AI REQUISITI DELLE
LINEE GUIDA AGID

....

SOLO ALLORA VIENE RILASCIATO LO IUN

Messa a disposizione del documento
informatico sulla piattaforma da parte del
mittente ART. 6

I documenti allegati devono essere in formato PDF e conformi a quanto richiesto dagli articoli 20 e 21 del CAD, perciò firmati digitalmente dalla PA mittente. I documenti prodotti dalla PA vengono conservati per 120 giorni a partire dalla data di perfezionamento della notifica per il destinatario. PN genera un'attestazione opponibile ai terzi contenenti le informazioni relative alla data e all'ora di ricezione della richiesta di notificazione da parte del mittente ed agli indirizzi forniti dal mittente per raggiungere il destinatario. La messa a disposizione di questo atto viene notificato alla PA a conferma dell'inizio delle operazioni di notificazione.
(V. MANUALE)

CONTENUTI

Il **sistema** consente al destinatario che accede alla piattaforma di reperire, consultare e acquisire i documenti informatici notificati.

Per ciascuna notifica, la **piattaforma** consente di visualizzare: il mittente, la data e l'ora di messa a disposizione dell'atto sulla piattaforma, l'atto notificato, lo storico del processo di notifica, che include atti opponibili a terzi e avvisi di mancato recapito, e codice identificativo univoco della notifica (lun).

Il **destinatario** può scaricare e inviare a terzi la copia del documento, tramite l'apposita funzionalità messa a disposizione dal gestore della piattaforma.

Il **destinatario**, inoltre, attraverso una specifica funzionalità della piattaforma può conferire **delega** a terzi ad accedere alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle amministrazioni

Il **destinatario** può attivare un servizio di messaggistica, che tramite l'**appIO** consente di ricevere gli avvisi di cortesia inviati dal gestore della piattaforma contenenti le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione.

Art. 15. Conservazione

Conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma

1. Il gestore della piattaforma conserva i documenti oggetto delle attestazioni di cui all'articolo 12 per dieci anni dalla data del perfezionamento della notifica per il destinatario, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 e del CAD.
2. Gli atti oggetto di notificazione restano invece disponibili sulla piattaforma per centoventi giorni successivi alla data di perfezionamento della notifica per il destinatario. Tale circostanza è espressamente indicata nell'avviso di avvenuta ricezione.
3. Il gestore della piattaforma garantisce l'accesso ai documenti e agli atti di cui ha la disponibilità, per i periodi rispettivamente previsti dai commi 1 e 2, a mittenti e destinatari interessati, inclusi i loro delegati, previa loro identificazione tramite SPID o CIE.



Carica l'atto. Poi, dimenticatene

SEND si integra con il protocollo degli enti e offre sia API per l'invio automatico delle notifiche, sia la possibilità di fare invii manuali. Una volta effettuato il caricamento degli atti e dei moduli di pagamento, la piattaforma genera lo IUN, un codice univoco identificativo della notifica.

Successivamente, cerca nei suoi archivi e nei registri pubblici una PEC riconducibile al destinatario e invia la notifica. Poi, invia un avviso di cortesia agli altri recapiti digitali (app IO, email e SMS) del destinatario.

Se il destinatario non ha indicato alcun recapito digitale e non ha accesso alla piattaforma, questa procede con la ricerca di un indirizzo fisico, e quindi con l'invio tramite raccomandata cartacea.



LEGGI D'ITALIA PA

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale

D.M. 30/05/2022

Individuazione dei costi e dei criteri e modalità di ripartizione e ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma di cui all'art. 26, comma 14 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 2022, n. 180.

DECISIVO È COMUNICARE CORRETTAMENTE CON I CITTADINI

Introduzione

⋮

In queste pagine è disponibile un **toolkit di comunicazione** a supporto degli enti aderenti a SEND - Servizio Notifiche Digitali, in cui sono raccolti **suggerimenti, strumenti e materiali pronti all'uso** a disposizione delle Amministrazioni che intendono informare i cittadini della loro adesione alla piattaforma e sensibilizzare la propria utenza circa la possibilità di ricevere comunicazioni a valore legale tramite SEND, nella nuova modalità digitale o per via analogica.

Seguendo le indicazioni riportate in queste pagine, il tuo ente potrà **adottare e personalizzare in autonomia** tutti i materiali di comunicazione forniti da PagoPA S.p.A. e modularne l'utilizzo sulla base di esigenze specifiche.

Non ci sono limiti di tempo e ogni ente potrà scegliere le modalità e i canali che ritiene più idonei: dalle locandine per gli sportelli pubblici alla comunicazione sul territorio o attraverso canali online.

<https://docs.pagopa.it/send-kit-di-comunicazione-per-gli-enti-aderenti/>

LEGGETE IL MANUALE OPERATIVO

Piattaforma Notifiche Digitali - Manuale Operativo

Piattaforma Notifiche Digitali (Piattaforma Notifiche, PN) è un servizio di notificazione a valore legale che può essere utilizzato da qualsiasi Pubblica Amministrazione per notificare atti a qualsiasi persona fisica o giuridica, ente od associazione dotati di Codice Fiscale. Piattaforma Notifiche semplifica la gestione della notificazione per la Pubblica Amministrazione mittente che deve occuparsi del solo deposito sulla piattaforma dell'atto da notificare. Piattaforma Notifiche, infatti, si occupa di processare la notifica, scegliendo il miglior percorso (sia esso digitale e/o analogico) di notificazione tra quelli stabiliti dalla normativa.

Piattaforma Notifiche inoltre semplifica il processo di notificazione per i destinatari digitali, ovvero dotati di Identità Digitale e raggiungibili sul proprio domicilio digitale (PEC/SERCQ) oppure tramite ApplO/email/sms. Questi destinatari beneficiano anche di una sostanziale riduzione dei costi.

Piattaforma Notifiche non dimentica però i destinatari analogici che possono comunque ricevere notifiche, seppur ad un costo più elevato, ed usufruire del servizio attraverso persone a loro vicine e/o da essi delegate.

Piattaforma Notifiche come servizio in produzione acquisirà il nome SEND - Servizio Notifiche Digitali



<https://docs.pagopa.it/manuale-operativo/>

**FAST PICCOLI COMUNI È UN PROGETTO FINANZIATO
DAL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL
PON “GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE” 2014-2020**